DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E DI QUALITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 7

Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala

Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita' di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.

Versione in vigore dal 6 marzo 2011, non più in vigore dal 21 agosto 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari
Estremi	Legge 3 febbraio 2011, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-etichettatura-e-di-qualita-dei-prodotti/art-7-disposizioni-per-la-rilevazione-della-produzione-di-latte-di-bufala/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it